



OSSERVAZIONI-INTEGRAZIONI AL  
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE  
n. 53/2014/R/Gas DEL 13 FEBBRAIO 2014

*“REGOLAZIONE TARIFFARIA DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E  
MISURA DEL GAS PER LE GESTIONI D’AMBITO NEL QUARTO  
PERIODO REGOLATORIO”*

**10 marzo 2014**



## INDICE

<b>1</b>	<b>CONSIDERAZIONI DI SINTESI .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>OBIETTIVI SPECIFICI.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI COSTI OPERATIVI.....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI CAPITALE .....</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>TARIFFE E OBBLIGATORIE .....</b>	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>ALTRE DISPOSIZIONI.....</b>	<b>11</b>

## **1 CONSIDERAZIONI DI SINTESI**

Il presente documento illustra le osservazioni e le integrazioni formulate da Italgas al documento di consultazione relativo alla “regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per le gestioni d’ambito nel quarto periodo”, pubblicato dall’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) in data 13 febbraio 2014.

Vengono, di seguito, richiamate le tematiche di maggior impatto sulla qualità della regolazione, rimandando alle successive sezioni del documento per un’analisi puntuale delle osservazioni e dei suggerimenti relativi a ciascun punto di discussione.

### **Costi operativi**

Con riferimento alla definizione dei corrispettivi unitari riconosciuti a copertura del servizio di distribuzione, *[omissis]*, si ritiene necessaria una loro definizione a livello aggregato nazionale eliminando l’articolazione per classe dimensionale e mantenendo eventualmente la differenziazione per densità di clientela servita. Tra le diverse opzioni indicate dall’Autorità, appare quindi preferibile l’opzione T8.A che prevede di fissare corrispettivi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione associati all’ambito territoriale di concessione e differenziati per densità di clientela servita, da applicare alle “nuove” gestioni per ambito, *[omissis]*.

Relativamente al tema della fissazione degli obiettivi di recupero di produttività, considerato che dall’anno 2001 è stato richiesto alle imprese di distribuzione un importante sforzo di efficientamento dei costi operativi *[omissis]*, si ritiene che ulteriori margini di efficienza possano essere raggiungibili per i prossimi periodi di regolazione soltanto attraverso processi di aggregazione. *[omissis]* L’intenzione dell’Autorità di porre il valore dell’X-factor pari a zero per i due aggiornamenti tariffari successivi all’avvio della gestione del servizio nei casi di nuove gestioni d’ambito si ritiene pertanto condivisibile.

Per i successivi anni del periodo di concessione ricadenti all’interno del quarto periodo regolatorio, potrebbe essere valutata l’ipotesi di mantenere la regola prevista con l’opzione T8.A per i primi tre anni del periodo di concessione per la determinazione dei corrispettivi unitari riconosciuti e confermando l’X-factor pari a zero.

**Differenza tra VIR e RAB**

*[omissis]* Data la rilevanza della tematica, *[omissis]*, e alla luce delle nuove disposizioni recentemente introdotte ed in corso di definizione, si propone di effettuare ulteriori approfondimenti anche attraverso un processo di consultazione dedicato. *[omissis]*

**Trattamento stock contributi**

*[omissis]* In linea generale, in relazione alle modalità di trattamento dello stock di contributi esistenti al 31 dicembre 2011, non si ritiene condivisibile il loro mancato degrado in quanto tale previsione comporterebbe un trasferimento agli utenti del sistema di un ammontare superiore al contributo percepito (a seguito della rivalutazione), *[omissis]* Si ritiene che i contributi ottenuti fino al termine del terzo periodo di regolazione debbano essere rivalutati e degradati in sede di determinazione del capitale investito netto, in continuità con la metodologia già applicata per la determinazione dei ricavi di riferimento degli anni 2009 e 2010. Tali contributi sono stati ottenuti dalle imprese nell'ambito di un trattamento tariffario ben definito e consolidato nell'arco dei precedenti periodi di regolazione *[omissis]*. Per lo stock dei contributi si ritiene che la regolazione tariffaria debba proseguire per tutti gli anni residui con la stessa logica di aggiornamento dei cespiti ovvero prevedendo la rivalutazione con l'indice deflatore degli investimenti fissi lordi ed il loro degrado con le vite utili definite dall'Autorità, garantendo coerenza metodologica. Per i contributi ottenuti a decorrere dal nuovo periodo di regolazione potranno essere definite nuove regole per il loro trattamento tariffario, consentendo alle imprese di adeguare le politiche d'investimento e di sviluppo infrastrutturale alla luce di un eventuale diverso trattamento tariffario dei nuovi contributi.

*[omissis]*

## 2 OBIETTIVI SPECIFICI

S 1. Osservazioni in merito agli obiettivi specifici della regolazione nel passaggio agli ambiti di concessione.

In linea di principio gli obiettivi specifici della regolazione nel passaggio agli ambiti di concessione enunciati dall'Autorità nel DCO sono condivisibili. Tuttavia, come riportato nelle considerazioni di sintesi e nelle risposte ai successivi punti di discussione, permangono elementi di incertezza [omissis], che necessitano di ulteriori approfondimenti [omissis].

### 3 CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI COSTI OPERATIVI

S 2. Osservazioni sull'ipotesi di definizione dei corrispettivi unitari riconosciuti a copertura dell'attività di distribuzione – gestione delle infrastrutture di rete con riferimento alle gestioni per ambito.

Con riferimento alla definizione dei corrispettivi unitari riconosciuti a copertura del servizio di distribuzione, *[omissis]*, si ritiene necessaria una loro definizione a livello aggregato nazionale eliminando l'articolazione per classe dimensionale e mantenendo eventualmente la differenziazione per densità di clientela servita. Tra le diverse opzioni indicate dall'Autorità, appare quindi preferibile l'opzione T8.A che prevede di fissare corrispettivi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione associati all'ambito territoriale di concessione e differenziati per densità di clientela servita, da applicare alle “nuove” gestioni per ambito, *[omissis]*.

Relativamente al tema della fissazione degli obiettivi di recupero di produttività, considerato che dall'anno 2001 è stato richiesto alle imprese di distribuzione un importante sforzo di efficientamento dei costi operativi *[omissis]*, si ritiene che ulteriori margini di efficienza possano essere raggiungibili per i prossimi periodi di regolazione soltanto attraverso processi di aggregazione. *[omissis]* L'intenzione dell'Autorità di porre il valore dell'X-factor pari a zero per i due aggiornamenti tariffari successivi all'avvio della gestione del servizio nei casi di nuove gestioni d'ambito si ritiene pertanto condivisibile.

Per i successivi anni del periodo di concessione ricadenti all'interno del quarto periodo regolatorio, potrebbe essere valutata l'ipotesi di mantenere la regola prevista con l'opzione T8.A per i primi tre anni del periodo di concessione per la determinazione dei corrispettivi unitari riconosciuti e confermando l'X-factor pari a zero.

S.3. Osservazioni sulle modalità di riconoscimento in tariffa dei costi relativi alla corresponsione del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 226/11.

S.4. Osservazioni sulle modalità di riconoscimento in tariffa dei costi relativi alla corresponsione del corrispettivo riconosciuto annualmente dal gestore alla stazione appaltante, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del decreto 226/11.

S.5. Osservazioni sul corrispettivo ex articolo 8, comma 4, del decreto 226/11.

Con l'avvio degli affidamenti secondo il nuovo regime definito con il decreto legge n. 159/07, si ritiene che i costi relativi alla corresponsione del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri della gara, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto n. 226/11, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 407/2012, debbano trovare copertura in tariffa attraverso il riconoscimento, per la durata del periodo di concessione, di una quota annua di ammortamento dell'onere sostenuto, [omissis]. Si segnala infine che, in seguito alla conversione in legge del D.L. *Destinazione Italia*, dovrebbero trovare copertura in tariffa anche gli oneri finanziari derivanti dall'erogazione anticipata di tale corrispettivo.

Parimenti si ritiene che al gestore debbano essere riconosciuti in tariffa il corrispettivo corrisposto annualmente al soggetto che gestisce la gara ai sensi dell'articolo 8, comma 2 (nella misura dell'1% della somma della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, nonché della relativa quota di ammortamento annuale) ed il corrispettivo corrisposto annualmente all'Ente Locale ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del medesimo decreto (fino al 5%, come risultato dell'esito della gara, della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, nonché della relativa quota di ammortamento annuale). [omissis]

#### 4 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI CAPITALE

S 6. Osservazioni sui criteri di valorizzazione delle immobilizzazioni nette a seguito delle gare d'ambito.

[omissis] Data la rilevanza della tematica, [omissis], e alla luce delle nuove disposizioni recentemente introdotte ed in corso di definizione, si propone di effettuare ulteriori approfondimenti anche attraverso un processo di consultazione dedicato. [omissis]

S 7. Osservazioni sui criteri per la stratificazione del VIR.

Relativamente alla stratificazione del VIR per anno di acquisizione, si ritiene che essa debba essere effettuata sulla base delle informazioni puntuali desumibili dalle perizie di stime e dagli stati di consistenza che dovrebbero far parte della documentazione di gara. Solo in assenza di tali informazioni puntuali, in via residuale, potrebbe essere valutata l'applicazione una stratificazione standard definita dall'Autorità.

S 8. Osservazioni sui criteri di valutazione dei valori di rimborso alla fine del primo periodo di affidamento.

In linea di principio, l'orientamento dell'Autorità di definire prima dello svolgimento delle gare i meccanismi di determinazione del valore degli asset alla fine del periodo di affidamento si ritiene condivisibile. [omissis] Data la rilevanza della tematica, peraltro di non chiara interpretazione, si propone di effettuare ulteriori approfondimenti anche attraverso un processo di consultazione dedicato.

S 9. Osservazioni sul modello di analisi descritto per l'identificazione delle località con livelli di RAB fortemente disallineati dalle medie del settore.

S 10. Osservazioni sull'ipotesi di determinazione su base parametrica del valore delle immobilizzazioni lorde.

La proposta dell'Autorità di prevedere l'introduzione di meccanismi che consentano di trattare situazioni marginali con livelli di RAB fortemente disallineati

dalle medie di settore si ritiene in linea generale condivisibile. E' infatti risaputo che tale disallineamento è in parte originato dalla mancata produzione da parte dei soggetti proprietari delle reti di fonti contabili obbligatorie idonee a supportare la stratificazione dei cespiti e dalle politiche di capitalizzazione adottate dai diversi soggetti [omissis]. La rivalutazione delle RAB disallineate dalle medie di settore nella prospettiva della conduzione delle gare, [omissis], si ritiene condivisibile purché di tali situazioni caratterizzate da RAB depresse sia data ampia diffusione presso gli operatori interessati [omissis]. In relazione alla metodologia proposta dall'Autorità nel DCO si ritiene necessario che vengano forniti ulteriori dettagli [omissis].

*S 11. Osservazioni sulle procedure per il riconoscimento del valore di asset di proprietà di enti locali.*

Relativamente alle modalità di determinazione del valore degli asset di proprietà degli Enti locali ai fini del riconoscimento della remunerazione del capitale investito, si ritiene condivisibile utilizzare i valori riportati nel conto del patrimonio ovvero nelle scritture inventariali (contabili) così come proposto dall'Autorità nel DCO. Inoltre si ritiene condivisibile prevedere la disaggregazione del valore dei cespiti, se riportato in forma aggregata nelle fonti contabili obbligatorie, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 15 della RTDG 2009-2012, utilizzando dati riportati su fonti che non costituiscono fonte contabile obbligatoria ai sensi della RTDG 2009-2012 (es. conti consuntivi, stati avanzamento lavori, delibere di approvazione di spese). In subordine alla puntuale ricostruzione della stratificazione dei cespiti, si ritiene che la valutazione dei cespiti di proprietà comunale, ancorché non oggetto di trasferimento in sede di gara, possa essere effettuata attraverso il ricorso a metodologie parametriche, sia per la determinazione del valore iniziale che per i successivi aggiornamenti.

*S 12. Osservazioni sul criterio di trattamento dello stock di contributi al 31 dicembre 2011.*

[omissis] In linea generale, in relazione alle modalità di trattamento dello stock di contributi esistenti al 31 dicembre 2011, non si ritiene condivisibile il loro mancato

degrado in quanto tale previsione comporterebbe un trasferimento agli utenti del sistema di un ammontare superiore al contributo percepito (a seguito della rivalutazione), *[omissis]*. Si ritiene che i contributi ottenuti fino al termine del terzo periodo di regolazione debbano essere rivalutati e degradati in sede di determinazione del capitale investito netto, in continuità con la metodologia già applicata per la determinazione dei ricavi di riferimento degli anni 2009 e 2010. Tali contributi sono stati ottenuti dalle imprese nell'ambito di un trattamento tariffario ben definito e consolidato nell'arco dei precedenti periodi di regolazione *[omissis]*. Per lo stock dei contributi si ritiene che la regolazione tariffaria debba proseguire per tutti gli anni residui con la stessa logica di aggiornamento dei cespiti ovvero prevedendo la rivalutazione con l'indice deflatore degli investimenti fissi lordi ed il loro degrado con le vite utili definite dall'Autorità, garantendo coerenza metodologica. Per i contributi ottenuti a decorrere dal nuovo periodo di regolazione potranno essere definite nuove regole per il loro trattamento tariffario, consentendo alle imprese di adeguare le politiche d'investimento e di sviluppo infrastrutturale alla luce di un eventuale diverso trattamento tariffario dei nuovi contributi.

S 13. Osservazioni sull'ipotesi di allungamento delle vite utili dei cespiti.

*[omissis]*

## 5 TARIFFE E OBBLIGATORIE

*S 14. Osservazioni sull'ipotesi di identificare una specifica componente della tariffa obbligatoria che rifletta la differenza tra VIR e RAB da applicare a livello locale*

Relativamente alla componente della tariffa obbligatoria a copertura della differenza tra VIR e RAB, si ritiene che essa debba essere definita a livello di ambiti tariffari sovraregionali, in un'ottica di semplificazione regolatoria ed in coerenza con le decisioni adottate con riferimento alla definizione degli ambiti rilevanti per la determinazione della tariffa obbligatoria. L'eventuale introduzione di specifiche componenti tariffarie ad applicazione locale o d'ambito non si ritiene pertanto condivisibile.

*S 15. Osservazioni sulle ipotesi relative alla definizione della componente della tariffa obbligatoria relativa allo sconto tariffario di gara.*

La proposta dell'Autorità di prevedere l'introduzione di una specifica componente tariffaria (ST), espressa in centesimi di euro/pdr, destinata a riflettere lo sconto tariffario offerto in sede di gara per l'aggiudicazione del servizio ai sensi delle disposizioni dell'articolo 13, comma 1, punti *i* e *ii* del decreto 226/11 si ritiene condivisibile. Considerato inoltre che per il quarto periodo regolatorio sono state confermate tariffe obbligatorie articolate per ambiti tariffari di dimensione macro-regionale, la proposta dell'Autorità di prevedere che anche la componente tariffaria ST sia definita per aree geografiche omogenee si ritiene possa essere valutata purché venga contestualmente prevista la redistribuzione degli effetti degli sconti tariffari tra le imprese di distribuzione per mezzo del meccanismo di perequazione dei ricavi del servizio di distribuzione.

## 6 ALTRE DISPOSIZIONI

S 16. Osservazioni sulle ipotesi relative all'introduzione di meccanismi volti a favorire l'uscita anticipata del servizio nelle enclave.

I principi esposti dall'Autorità in merito alla definizione di misure per l'uscita anticipata dai contratti di concessione in essere con scadenza posteriore a quella delle gare d'ambito si ritengono condivisibili.